

**CONFERIMENTO DI INCARICO
DI GESTORE ESTERNO DEI TRASPORTI**
(art. 4, paragrafo 2, lett. b), Reg. (CE) 1071/2009 e s.m.i.)

TRA

Il/La sig./sig.ra
codice fiscale in qualità di titolare legale rappresentante
dell'impresa
autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, previa visione dell'offerta economica

DATI DELL'IMPRESA

dell'Impresa
con sede legale in prov. c.a.p.
indirizzo
pec
e mail
c.f./p.iva tel./cell.
 iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di:
 con n. rea in data
 Avente in disponibilità un parco veicolare di n. unità
 impresa che intende iscriversi all'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di

oppure.

già iscritta all'Albo autotrasportatori di cose per conto terzi di al n.
 con codice meccanografico n. e iscritta al REN al n.

E

il/la sig./sig.ra
nato/a a prov.
il codice fiscale
residente in prov. c.a.p.
indirizzo
pec
e mail
tel./cell.
Codice Ente Previdenziale

PREMESSO CHE

L'Impresa intende esercitare, ovvero che già esercita l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi.
 L'Impresa è in regola con il requisito di stabilimento ai sensi dell'art. 5, del Reg. (CE) n. 1071/2009 come modificato dal Reg. (UE) 2020/1055.
 Il/La sig./sig.ra

è in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale previsti dal Reg. (CE) n. 1071/2009, come modificato dal Reg. (UE) 2020/1055, dal D.D. prot. n. 145 del 8.4.2022 del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del MIMS, e dal D.D. prot. n. 291 del 25.11.2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del MIT.

è titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto di merci valido nazionale nazionale/internazionale n. conseguito in data presso

(indicare l'Ente)

oppure per le sole richieste per attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

è titolare di attestato di frequenza al corso di formazione all'esercizio della funzione di gestore dei trasporti (74 ore) svoltosi presso

(indicare l'Ente di formazione) in data .

Tutto ciò premesso, da valersi quale parte integrante del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ai sensi dell'art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 1071/2009 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 2, D.D. prot. n. 291 del 25.11.2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del MIT

1) Oggetto

L'impresa conferisce l'incarico professionale al/alla sig./sig.ra
il/la quale accetta l'incarico di gestore dei trasporti.

2) Natura autonoma del contratto

L'attività del Gestore dei trasporti sarà esercitata senza alcun vincolo di subordinazione, e pertanto in maniera autonoma ed in prima persona, senza possibilità di delegare, coordinandosi tuttavia con le direttive e le linee guida dell'Impresa.

3) Diligenza del Gestore dei trasporti

Il Gestore è tenuto a svolgere il proprio compito con la diligenza del buon padre di famiglia, nelle forme e nei modi di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile, adempiendo agli obblighi della legge e quelli elencati nel successivo punto 10 del presente contratto.

4) Obbligo di gestione indipendente (esclusività)

Il Gestore dichiara di non essere in una delle condizioni di incompatibilità previsti dall'art. 11, co. 6 quarter, secondo periodo del D. Lgs. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012 e si impegna per tutta la durata dell'incarico al rispetto di quanto disposto dal predetto articolo.

5) Durata dell'incarico professionale

La durata dell'incarico professionale è prevista dal al

Alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato alle stesse condizioni, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte mediante raccomandata o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno giorni prima della scadenza naturale o rinnovata.

6) Orario di lavoro

Quale unico criterio, naturalmente inerente ad un contratto d'opera professionale qual è il presente, si evidenzia che Il Gestore dei trasporti assicuri di svolgere le sue mansioni in fasce orarie compatibili con l'operatività della struttura e dei servizi .

7) Compenso del Gestore

Il compenso è di Euro (lettere e cifre)
annui al lordo degli oneri fiscali e previdenziali obbligatori per legge, da erogarsi in n. rate di pari importo. A detta somma va aggiunto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

8) Autonomia di spesa

L'impresa garantisce al Gestore l'autonomia di spesa necessaria all'espletamento delle funzioni di cui al punto

10 entro i limiti di Euro (lettere e cifre)

Fermo restando l'obbligo di documentazione e di rendicontazione di tutte le spese sostenute nell'espletamento delle funzioni demandate, il Gestore dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Impresa al sostenimento di spese di importo superiore alla predetta soglia di Euro

(lettere e cifre). Ai fini della stipula dei contratti di acquisto di beni, servizi e forniture il Gestore si impegna al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, ove applicabile, al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 163/2006).

9) Compiti e responsabilità del Gestore dei trasporti

Il Gestore dei trasporti curerà in quanto responsabile per conto dell'Impresa l'adempimento delle seguenti attività affidate:

- a) Tecniche (quali, ad esempio, allestimenti, manutenzione degli autoveicoli, scelta della tipologia veicolare, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli, la verifica delle procedure di sicurezza, adempimenti legati al rispetto della normativa sui trasporti eccezionali, rifiuti, merci deteriorabili o pericolose, verifica delle procedure di sicurezza);
- b) Civile/commerciali (quali, ad esempio, contrattualistica, redazione e controllo della documentazione di trasporto, analisi dei costi, gestione del magazzino, logistica, organizzazione dei trasporti, marketing);
- c) Amministrative (quali, ad esempio, gestione di pratiche di revisione e collaudo degli autoveicoli, altri adempimenti previsti dal codice della strada, adempimenti relativi alla professione e rapporti con eventuali consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto).

10) Obblighi del Gestore dei trasporti

Con l'accettazione del presente contratto, si precisa che il Gestore ha una specifica conoscenza nella direzione dell'attività di trasporto su strada di merci per conto di terzi, in particolare l'organizzazione, la gestione e il controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni previste dall'art. 4, par. 2, lett. b), del Reg. (CE) n. 1071/2009 e dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011.

Si precisa inoltre, che nell'esecuzione dei compiti previsti il Gestore dovrà **dirigere l'attività di autotrasporto** merci su strada per conto terzi nell'ambito di un **rapporto effettivo e continuativo** con l'Impresa.

In particolare, tali funzioni avranno oggetto:

- La verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione, manutenzione e revisione dei veicoli;
- Il controllo della conformità alla normativa vigente dei contratti e dei documenti di trasporto;
- La verifica della tenuta e conservazione delle scritture contabili e della documentazione inerente e a supporto;
- La verifica del rispetto della normativa comunitaria vigente in materia sociale nel settore dei trasporti e della normativa inerente al rapporto di lavoro e alla tutela della salute e sicurezza;
- La verifica delle procedure di sicurezza finalizzate alla prevenzione di incidenti in ambito aziendale.

11) Cessazione dell'incarico professionale

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto con preavviso di giorni da comunicarsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

L'incarico è revocato senza bisogno di ulteriori comunicazioni al Gestore da parte dell'Impresa qualora il Gestore stesso perda i requisiti di onorabilità e di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 8 del Reg. (CE) n. 1071/2009 e s.m.i. ovvero versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 6 quarter, D.Lgs. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35/2012.

L'incarico si intende revocato qualora l'Impresa, nel periodo di validità del presente contratto, a seguito di aumento del parco veicolare, **superi la disponibilità di oltre 50 veicoli.**

Alla cessazione dell'incarico il Gestore deve restituire all'Impresa, tutta la documentazione relativa all'Impresa stessa operando in modo diligente, trasparente e puntuale.

12) Esonero di responsabilità

E' fatta salva la possibilità del Gestore di rinunciare all'incarico qualora l'Impresa intraprenda azioni che rendano impossibile lo svolgimento dei compiti elencati negli artt. 4 – 9 e 10 del presente contratto.

Parimenti è legittimato a rinunciare all'incarico ogni qualvolta vengano da lui pretesi comportamenti od azioni

in contrasto con le regole di una corretta gestione e/o con la dignità ed onorabilità professionale.

Il Gestore non è responsabile per i danni cagionati dall'abuso dei veicoli impiegati per l'attività di trasporto né deve ritenersi obbligato a promuovere azione giudiziaria contro gli autori dell'abuso.

13) Applicazione

Il presente contratto è vincolante per il Gestore e per i rappresentanti legali dell'Impresa al momento della nomina e quelli futuri, aggiunti ovvero subentranti. Per quanto non viene regolato nelle disposizioni che precedono, il contratto è soggetto alle disposizioni di legge vigenti in materia.

14) Segretezza

Il Gestore è tenuto al rispetto dell'obbligo di segretezza sui fatti, sulle informazioni, sulle cognizioni e sui documenti di cui fosse venuto a conoscenza che gli fossero comunicati dall'Impresa in virtù del presente contratto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza.

15) Trattamento dei dati personali

Il Gestore si impegna a trattare i dati personali trattati e conosciuti nello svolgimento del proprio incarico nel pieno rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General GDPR), del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e delle successive modifiche ed integrazioni ed al solo fine di adempimento dell'incarico ricevuto e delle connesse attività accessorie e necessarie.

16) Clausola di risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto è competente il Tribunale di , salva la facoltà di definire a un mediatore iscritto al Registro degli Organismi di mediazione e avente una sede nel territorio della provincia di

LUOGO E DATA

FIRMA PER L'IMPRESA

FIRMA DEL GESTORE

Nota al fac-simile di contratto fra Impresa di autotrasporto e gestore esterno

L'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e s.m.i. stabilisce che l'Impresa di trasporto su strada può indicare come gestore dell'attività di trasporto una persona fisica residente nella Comunità in possesso dell'onorabilità e dell'idoneità professionale, e che sia contrattualmente legata all'impresa stessa.

La normativa citata dispone che il contratto che lega la persona all'Impresa deve precisare i compiti che devono essere svolti in modo continuativo ed effettivo e devono indicare le responsabilità riguardanti: a) la gestione della manutenzione dei veicoli; b) la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto; c) la contabilità di base; d) la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli; e) la verifica delle procedure di sicurezza.

Il Codice civile italiano, da parte sua, stabilisce che "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla Legge..." (art. 1322 c.c.).

Considerate le norme vigenti in materia, dunque, il fac simile che si propone per il contratto fra Impresa di trasporto e gestore esterno è una traccia da seguire e integrare con quanto concordato fra le parti nel rispetto della normativa.